



IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 novembre 2019, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente Relatore

Avv. Anna Cusimano – Componente

Avv. Stefano Ciulli – Componente

per decidere in ordine al deferimento a carico del Sig. Ferdinando Merlino (Tessera FISE n.150436/M)

PREMESSO CHE

- con segnalazione alla Procura Federale in data 21 agosto 2019, il Sig. Simone Sed riferiva che *“durante la prima decade di maggio 2019 vengo contatto telefonicamente dal signor Ferdinando Merlino che si qualifica come proprietario del cavallo Cassus Blu. Durante la conversazione telefonica lo stesso mi esprimeva la volontà di affidarmi la gestione ordinaria e sportiva del richiamato cavallo di sua proprietà (...). Mi chiese quanto costava la gestione del cavallo, concordammo le modalità (...). Tutto sembrava svolgersi in armonia sino a quando, il giorno 7 agosto 2019, durante il CIN di regno verde del 7/9 agosto u.s. il cavallo inciampa su un ostacolo e cade (...). Da quel momento il signor Ferdinando Merlino ha iniziato una squilibrata quanto inveritiera attività denigratoria sulla gestione e sul programma di lavoro stabilito per il cavallo (...) dicendo tra le altre cose che era sua intenzione riprendere il cavallo nella sua disponibilità. Il sottoscritto ovviamente ha sempre risposto che, essendone il proprietario era liberissimo di fare ciò che riteneva opportuno ma, come prassi, solo dopo aver saldato le spese maturate dal momento della consegna. Stante l'atteggiamento estremamente polemico e provocatorio, tendente ad un evidente volontà di sottrarsi ai propri impegni economici, invocavo e gli notificavo ufficialmente la volontà di esercitare il diritto di ritenzione ai sensi di legge ed affidavo al mio legale di fiducia l'incombenza del recupero del credito. Allego mail e raccomandata. Il proprietario pur non contestando mai le somme addebitate ma sostenendo di avere dei problemi economici (...) ha fatto una serie di offerte a saldo e stralcio del proprio debito (...). Nell'ottica di non trascinare nelle*



aule dei tribunali una questione così triste, accettavo una proposta di pagamento immediato di euro 6500 da effettuarsi nel termine essenziale del 16 agosto u.s. a totale ristoro di ogni e qualsivoglia costo sostenuto e sostenendo (...). Tale proposta sebbene accettata dal signor Ferdinando Merlino (...) non fu onorata (...). Per tutta risposta il giorno 17 agosto ultimo scorso il signor Ferdinando Merlino si recava personalmente (o delegando altri) presso la mia abitazione nella quale insiste anche la scuderia dove vengono detenuti i cavalli a me affidati, con adeguato supporto (aiutanti e van) intorno alle 13 e, approfittando della pausa pranzo dell'uomo di scuderia e dell'assenza del sottoscritto e dei miei familiari (...) spaccando il lucchetto di accesso, rubava materialmente il cavallo Cassus Blu inviandomi una mail (allegata) nella quale mi diceva che aveva provveduto al ritiro dello stesso";

- alla predetta segnalazione veniva inoltre allegato il verbale di ricezione di querela orale sporta il 17 agosto 2019 dal Sig. Sed contro ignoti per i fatti sopra descritti;
- in data 3 settembre 2019, il Sig. Merlino veniva convocato dall'Ufficio del Procuratore Federale come persona indagata;
- in pari data, l'Avv. Marta Petrocchi nell'interesse del Sig. Sed trasmetteva alla Procura Federale comunicazione con la quale rendeva noto che, rispetto alla controversia relativa alla gestione dell'equide Cassus Blu, era intervenuta una transazione tra i Signori Merlino e Sed;
- il Sig. Merlino in data 13 settembre comunicava alla Procura Federale che *"in merito alla Vostra convocazione fissata per il 16 settembre p.v. non potrò presenziare per improrogabili impegni personali ed assolvere, comunque, al mio dovere di collaborazione, riferendoVi ed argomentando, che tra me e il Sig. Sed è intervenuta esaustiva transazione in data 07.09.19 (allegato 1) correttamente adempiuta. Ai fini di prestare la massima collaborazione è mio dovere riferire che il centro di cui ai fatti non è affiliato né aggregato Fise;*
- la Procura Federale ribadiva la necessità di audire il Sig. Merlino, differendo l'audizione al 24 settembre, ma a tale data nessuno compariva;
- in data 16 settembre l'Avv. Petrocchi trasmetteva all'Ufficio del Procuratore Federale *"Atto di remissione della querela"* a firma del Sig. Sed e *"Accettazione di remissione di querela"* a firma del Sig. Merlino;
- il successivo 24 settembre veniva audito in qualità di segnalante il Sig. Sed il quale, rispetto ai fatti oggetto del presente procedimento, dichiarava: *"il cavallo Cassus Blu si trovava scuderizzato presso la ASD Play Horse Club Umbria dal 14 maggio 2019 fino al 17 agosto 2019 data della sua*



asportazione coatta. La controversia relativa agli aspetti patrimoniali con il Sig. Merlino è stata definita bonariamente con la scrittura privata del 7 settembre 2019. Pur a seguito della remissione della querela precedentemente sporta sono stato convocato dalla Polizia Giudiziaria per ulteriori chiarimenti relativi ai fatti accaduti. Risulta confermato che il lucchetto che chiudeva l'accesso diretto alle scuderie presso le quali era detenuto l'equide Cassus Blu fosse stato rotto presumibilmente in concomitanza dei fatti oggetto della segnalazione. Di non essere a conoscenza di chi materialmente abbia asportato l'equide (...) dalla scuderia, anche se il Sig. Merlino in una email trasmessa si è definito come l'autore materiale del fatto. Dalla consultazione della Banca Dati Nazionale degli Equidi (Anagrafe Equina) si rileva che in data 27 agosto 2019 l'equide Cassus Blu risultava importato presso un'Azienda il cui codice di stalla risulta essere riferibile alla (...)"

- in pari data, a seguito di quanto emerso dall'audizione del Sig. Sed, la Procura Federale inviava nuovamente (all'indirizzo presso il quale il Sig. Merlino aveva comunicato di voler eleggere domicilio) una comunicazione con la quale si ribadiva la necessità di audire il predetto;

- quest'ultimo, in data 30 settembre, segnalava alla Procura Federale che "pur ritenendo che i fatti sostenuti dal soggetto segnalante (a rigore, neppure titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'Ordinamento federale), e la relativa controversia con il sottoscritto, esulino dall'ambito federale e/o associativo (si ribadisce, nuovamente, anche la mancanza di affiliazione fise del centro ippico) nonché l'assenza di comportamenti riferibili ad attività sportiva e/o federale e di aver già abbondantemente collaborato fornendo prova del raggiungimento di accordo scritto e successivo adempimento da ambo le parti, mi dichiaro disponibile a rispondere ai Vostri quesiti in forma scritta";

- trasmesso in data 4 ottobre l'avviso di conclusione indagini e contestuale intendimento di deferimento, nel termine assegnato non perveniva memoria difensiva o altre richieste;

- la Procura Federale depositava quindi, in data 14 ottobre 2019 atto di deferimento nei confronti del Sig. Merlino per violazione degli artt. 1, comma 1, secondo capoverso, Regolamento di Giustizia FISE e 12, primo capoverso, Codice di Comportamento Sportivo CONI, rilevando che: "I) risulta provato che il sig. Ferdinando Merlino si sia abusivamente introdotto all'interno di una proprietà privata per asportare un equide iscritto ai ruoli federali che, dall'istruttoria effettuata, risultava ivi legittimamente detenuto; II) risulta per tabulas come il Sig. Merlino, a fronte dei ripetuti solleciti, si sia reso indisponibile a collaborare con l'Ufficio del Procuratore Federale per



l'espletamento della fase d'indagine del presente procedimento";

- il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 15 ottobre, fissava l'udienza di trattazione e discussione per il giorno 18 novembre disponendone la comunicazione all'incolpato ed alla Procura Federale;

- entro i termini prescritti veniva depositata memoria difensiva nella quale il Deferito, rappresentato dall'Avv. Vincenzo Giardino, rilevava, preliminarmente, il difetto di giurisdizione nella fattispecie *de qua*, risultando *"assente qualsivoglia riferibilità ad attività sportiva e/o federale (necessaria per l'applicabilità del Regolamento di Giustizia Federale)"*.

In via subordinata, in merito al primo capo d'incolpazione, la Difesa eccepiva *"l'assenza di prova alcuna in merito all'introduzione abusiva all'interno della proprietà privata"*, desumendosi dall'istruttoria *"un lecito, legittimo e pacifico impossessamento volontario, preannunciato e comunicato dall'incolpato al segnalante con mail del 16 agosto u.s. – capziosamente taciuta – del proprio cavallo detenuto ormai contro la volontà del proprietario presso centro ippico aperto al pubblico e non affiliato Fise"*. Allegava, inoltre, certificati medici del 14 e 17 agosto 2019 relativi allo stato di salute del Sig. Merlino, nonché il verbale di identificazione dei carabinieri del 18 agosto 2019.

In merito al secondo capo d'incolpazione rilevava che *"il sig. Merlino – consapevole di non aver commesso nessun illecito disciplinare, anche stante l'assenza di relazione sportiva/federale della controversia sorta con il sig. Sed, avente ad oggetto questioni puramente patrimoniali – collaborava attivamente con la Procura, per quanto gli era possibile stante la distanza, e nella consapevolezza di trovarsi di fronte ad un ingiustificato ed eccessivo interessamento della stessa a fatti che, da una parte non gli competevano ab origine (...) e, dall'altra, che avevano ormai trovato soluzione tra le parti (...)"*. In via ulteriormente subordinata, la Difesa eccepiva *"l'intervenuta transazione e cessazione della materia del contendere per impossibilità del verificarsi della condizione di cui alla segnalazione"*, nonché, *"l'assenza di illecito/i disciplinare e applicazione delle circostanze attenuanti"*;

- All'udienza del 18 novembre 2019 comparivano per la Procura Federale il Procuratore Avv. Anselmo Carlevaro, insieme all'Avv. Gian Paolo Guarnieri; per il deferito, assente, compariva l'Avv. Vincenzo Giardino.

- Le parti procedevano alla discussione della causa.



Federazione Italiana Sport Equestri

- La Procura si riportava all'atto di deferimento e ai relativi allegati, precisando: “1) *sul difetto di giurisdizione. Richiama la sent. 19/19 del Tribunale Federale ai fini dell'ambito di sanzionabilità e rileva che, con riferimento alla connessione funzionale, il segnalante e il deferito sono entrambi tesserati, l'equide è iscritto ai ruoli federali ed è stato affidato al segnalante per essere montato per progredire nell'attività sportiva ai fini di una futura vendita.* 2) *Sulla transazione. La L. 280/2003 sancisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo. Il C.G.S., con sent. 68/18, ha ribadito che gli organi federali possono scorgere aspetti rilevanti sotto il profilo disciplinare anche in controversie di competenza del giudice ordinario.* 3) *Nel merito la difesa sostiene che il deferito non fosse presente presso il maneggio il giorno dell'evento contestato, allegando relativa documentazione. La Procura Federale richiama l'email del deferito del 17/8/19 in cui comunica il ritiro del cavallo dalla scuderia, come agli atti.* 4) *Con riferimento alle convocazioni la Procura rileva che, seppure l'e-mail del 16/9/19 sia stata inviata all'indirizzo e-mail e non alla PEC presso cui era stato eletto domicilio, vi è presunzione di conoscibilità, atteso che da quella e-mail il deferito aveva precedentemente risposto.”.*

La Procura Federale concludeva, pertanto, per l'applicazione della sanzione ex art. 6, lett. f), R.G. per mesi 2 e dell'ammenda di euro 2.000,00, ex art. 6, lett. c).

- La Difesa del Deferito si riportava alla memoria agli atti, insistendo sulle eccezioni preliminari e rilevando che “*i comportamenti non riferibili all'attività sportiva e/o federale non consentono accertamenti da parte della Procura Federale. L'art. 1.1 R.G., norma di raccordo, non può prescindere dalla riferibilità dei comportamenti denunciati all'attività sportiva e/o federale. Gli accordi di natura commerciale esulano dalla detta attività. L'equide era scuderizzato presso centro non affiliato FISE. Il segnalante non ha alcun titolo sulle strutture nelle quali era scuderizzato il cavallo. Manca la vis attrattiva al foro federale. Le parti hanno risolto stragiudizialmente la controversia civile. Sulla mancata collaborazione, le questioni erano già definite e archiviate e il deferito ha comunque dato la propria disponibilità a rispondere per iscritto alla Procura. Sulla presenza del deferito presso il maneggio in cui era scuderizzato il cavallo al momento del fatto contestato la difesa rileva che manca la prova e la Procura ha proceduto ad una interpretazione lata della risultanza istruttoria. La prova desunta dalla e-mail del deferito è debole. La difesa contesta la sospensione ex. lett. f), in quanto non pertinente. Il Merlino non ha leso alcun diritto di tesserati”.*

Concludeva, quindi, come in atti.



Federazione Italiana Sport Equestri

- La Procura Federale evidenziava che *“la difesa ha oggi eccepito che il cavallo non fosse affidato al segnalante per svolgere attività sportiva, circostanza non contestata prima. Rileva che la rilevanza del comportamento ascritto è assunta in ragione del titolo: affidamento per attività sportiva; a nulla rileva che l’evento sia occorso in centro non affiliato FISE. E’ altresì irrilevante che il segnalante non abbia titolo sulla struttura. Con riferimento all’eccezione che la questione è stata risolta stragiudizialmente, rileva che la risoluzione è avvenuta dopo la commissione del fatto contestato. Rileva la atipicità del comportamento del deferito che ha autonomamente stabilito la mancanza di rilievo disciplinare del proprio comportamento. Con riferimento alla prova dell’illecito rileva che risulta per tabulas: dalle dichiarazioni del segnalante; dalla denuncia querela; dallo scambio di corrispondenza tra segnalante e deferito. Rileva ancora che riprendere in maniera arbitraria il cavallo non può ritenersi esercizio del diritto di proprietà. Sempre con riferimento alla prova la Procura rileva che i certificati allegati dalla difesa non provano che il Merlino non potesse essere presente sui luoghi. Ivi si suggerisce il riposo. Sulla sanzione ritiene la richiesta congrua e proporzionata”*.

- La Difesa precisava, altresì, che *“è pacifico che l’affidamento dell’equide sia stato dato allo scopo di una futura vendita. E’ consequenziale che il cavallo abbia dovuto partecipare a delle gare per essere visionato. L’esercizio del diritto di proprietà è legittimo in quanto il 16/8 il Merlino contesta via e-mail le condizioni di scuderizzazione del cavallo e dice al segnalante che il giorno dopo lo avrebbe fatto ritirare, cosa che il giorno dopo fa. Segue e-mail in cui comunica il ritiro tramite incaricato. Se il segnalante avesse voluto esercitare il diritto di ritenzione avrebbe dovuto farlo ex lege. Il 17/8 il Merlino manda a prendere il cavallo, incustodito”*.

- Il Tribunale si riservava per la decisione.

RILEVATO CHE

- con riferimento all’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del Giudice federale sollevata dalla Difesa del Deferito, questo Tribunale rileva la non fondatezza della stessa emergendo dagli atti del procedimento la connessione della fattispecie *de qua* con l’ambito sportivo e/o federale, di cui all’art. 1, comma 1, ultimo periodo del Regolamento di Giustizia FISE, a tenore del quale *“costituiscono altresì illeciti disciplinari (...) i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all’attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati”*.

Come più volte evidenziato da questo Tribunale in precedenti sentenze la disposizione in parola,



con norma di carattere generale, estende l'ambito di sanzionabilità a qualsivoglia comportamento in contrasto con i principi cardine del sistema sportivo (correttezza, lealtà e probità), effettuato dai tesserati, sempreché funzionalmente connesso all'attività sportiva o federale.

La fattispecie oggetto d'esame non può essere ricondotta – come invece eccepito dalla Difesa del Deferito – a relazioni tra tesserati che nulla hanno a che vedere con il contesto sportivo: emerge *per tabulas* che:

- a) il segnalante e il deferito sono entrambi tesserati;
- b) l'equide è iscritto ai ruoli federali;
- c) il cavallo è stato affidato al segnalante per essere montato partecipando ad un programma di concorsi ippici nazionali ed internazionali allo scopo di progredire nell'attività sportiva ai fini di una futura vendita.

Sotto tale ultimo profilo si richiamano le fatture prodotte dalla Difesa nella cui causale si legge testualmente: *“Gestione suo cavallo Cassus Blu dal 14 maggio al 30 giugno, comprese spese di mantenimento e lavoro finalizzato alla vendita come da sue indicazioni, includendo – partecipazione al CIN Narni 5 stelle con relativi costi di iscrizione, trasporto, grooming extra, - partecipazione al CIN 5 stelle di Cervia (...), servizi mascalcia”*.

Parimenti, alcun rilievo, sempre sotto il profilo dell'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice, può rivestire l'atto di transazione – connesso ad un inadempimento contrattuale – la cui cognizione sarebbe riservata al giudice ordinario.

Come evidenziato dalla Procura Federale, il Collegio di Garanzia dello Sport ha affermato che *“ciò non toglie che gli organi federali, in quegli stessi fatti, possano scorgere dei profili rilevanti sotto l'aspetto disciplinare, laddove risultino violati principi e regole propri dell'ordinamento federale”* (decisione n. 68/2018).

Ed è quanto è avvenuto nel caso in esame. In relazione a tali profili sussiste indubbiamente la giurisdizione degli Organi federali di giustizia, le cui attività possono esplicarsi in maniera del tutto indipendente rispetto alla vicenda processuale che si possa svolgere o si sia svolta innanzi al Giudice ordinario.

- Procedendo nel merito, con riferimento al primo capo di incolpazione, dall'esame della documentazione in atti (in particolare, segnalazione, denuncia-querela e scambio di corrispondenza tra segnalante e deferito) emerge la responsabilità del Sig. Merlino per aver esercitato in modo arbitrario il proprio diritto di proprietà sul cavallo Cassus Blu, scuderizzato presso il centro ippico



Federazione Italiana Sport Equestri

ubicato all'interno dell'azienda agricola del segnalante, Sig. Sed, al quale - come già ampiamente descritto - era stata affidata la gestione ordinaria e sportiva del cavallo.

L'impossessamento dell'equide contro la volontà manifestata per iscritto dal Sig. Sed - riconosciuto dallo stesso Deferito nella memoria difensiva, ma ancor prima nelle comunicazioni e-mail del 16 e del 17 agosto 2019 trasmesse dal Sig. Merlino al Sig. Sed - non può certamente qualificarsi come *“lecito, legittimo e pacifico”*, atteso che nella fattispecie in parola l'arbitrarietà del comportamento posto in essere dal Deferito coincide con il fine perseguito dal medesimo: ovvero quello di esercitare un diritto oggetto di una pretesa che dovrebbe essere invece esercitata giudizialmente (e la prova di tale circostanza è costituita dall'intervenuto atto di transazione sottoscritto tra le parti in data 7 settembre 2019).

In ordine poi, ai certificati medici prodotti dalla Difesa del Sig. Merlino, i quali dovrebbero attestare la non presenza del Sig. Merlino, per motivi di salute, nel giorno e nel luogo in cui gli viene addebitato il comportamento di cui al capo d'incolpazione in esame, occorre rilevare che la valenza probatoria degli stessi viene in ogni caso inficiata dal contenuto della e-mail del 17 agosto 2019 in cui il Sig. Merlino comunica al Sig. Sed che *“in data odierna ho provveduto al ritiro del mio cavallo Cassus Blu (...)”*.

Non si ritiene, inoltre, ricorrere nel caso di specie alcuna delle circostanze attenuanti richiamate dalla Difesa ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di Giustizia FISE.

La presunta e ritenuta ingiusta detenzione del cavallo, come anche la palesata preoccupazione per la salute del proprio cavallo non giustificano in alcun modo - per le considerazioni già svolte - il comportamento illegittimo ed arbitrario posto in essere dal Sig. Merlino.

- Procedendo, quindi, nell'esame del secondo capo di incolpazione, questo Tribunale ritiene che nel caso di specie non si configuri la ritenuta violazione dell'art. 12 (*“Dovere di collaborazione”*) del Codice di Comportamento Sportivo CONI, a mente del quale i soggetti con i quali i tesserati (ma anche gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo) hanno l'obbligo di collaborare sono *“gli organi di giustizia endoassociativi”*.

In forza dell'art. 22 del Regolamento di Giustizia FISE l'Ufficio della Procura Federale non è ricompreso tra gli Organi di Giustizia, né è prevista dal predetto Regolamento - a differenza di altri regolamenti di giustizia federali - alcuna disposizione che obblighi i soggetti tesserati sottoposti ad indagini a collaborare con la Procura Federale.

In ogni caso, anche volendo ricorrere ad una interpretazione teleologica dell'art. 12, da attenta



Federazione Italiana Sport Equestri

verifica della copiosa documentazione in atti non appare configurarsi la violazione contestata dalla Procura Federale al Sig. Merlino.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, in parziale accoglimento del deferimento proposto dalla Procura Federale, visto l'art. 1, comma 1, secondo capoverso del Regolamento di Giustizia FISE

APPLICA

al Sig. Ferdinando Merlino, come in epigrafe generalizzato, la sanzione della sospensione dell'autorizzazione a montare per mesi 1 (uno), ex art. 6, lett. f) Regolamento di Giustizia FISE.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Roma, 5 dicembre 2019.

PRESIDENTE RELATORE: f.to Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE: f.to Avv. Anna Cusimano

COMPONENTE: f.to Avv. Stefano Ciulli